

Regolamento Nazionale AIPPI

Approvato nelle Assemblee Ordinarie del 21-05-2022 e 12-06-2022

Il Regolamento Nazionale AIPPI ha come fine l'attuazione dello Statuto Nazionale dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia e contiene le seguenti Sezioni:

SEZIONE A. Soci: ASSOCIATI, ORDINARI, DIDATTI E ONORARI

SEZIONE B. Decadenza da Socio

SEZIONE C. Pagamento quote sociali

SEZIONE D. Ulteriori specificazioni sugli organi statutari nazionali

SEZIONE E. Interim degli organi statutari nazionali e locali

SEZIONE F. Sedi locali AIPPI

SEZIONE G. Pubblicazioni a nome dell'Associazione

SEZIONE H. Riconoscimento dell'analisi degli specializzandi

SEZIONE I. Regolamento della Scuola di Specializzazione AIPPI

SEZIONE L. Codice etico AIPPI

SEZIONE A. Soci: ASSOCIATI, ORDINARI, DIDATTI E ONORARI

ART. A 1: Membri Associati

Sono membri Associati coloro che, dopo la qualifica alla Scuola di Specializzazione (di seguito SdS), avendo fatto domanda al Presidente entro sei mesi dalla qualifica, vengono presentati all'Assemblea Ordinaria per l'ammissione.

I nuovi Associati vengono iscritti nel libro dei Soci.

ART. A 2: Membri Ordinari

Sono Soci Ordinari:

- a) coloro che sono Soci dell'Associazione all'approvazione Art. 4 dello SN deliberata in data 22-05-2016;
- b) coloro che sono diventati successivamente Soci dell'Associazione provenendo da corsi di specializzazione AIPPI precedenti la data citata al punto a);
- c) coloro che dopo almeno cinque anni dalla associatura, avendo partecipato attivamente alla vita scientifica e alle attività della associazione, ne fanno richiesta al Comitato Nazionale Didatti (di seguito CND), presentando un lavoro scritto su un caso intenso seguito nel periodo intercorso e un resoconto degli altri casi trattati nell'ambito dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Il richiedente presenta domanda, corredata dalla documentazione richiesta, al CND e ottenutone il parere favorevole il Presidente lo presenterà all'Assemblea per la ratifica.

ART. A 3: Soci Didatti

ART. A 3.1 Requisiti per l'ammissione alla funzione didattica

I Soci Ordinari che intendono essere ammessi alla funzione didattica devono possedere i seguenti requisiti:

- A. essere Soci Ordinari AIPPI da almeno cinque anni;
- B. aver svolto, nel passato e attualmente, almeno otto casi di psicoterapie psicoanalitiche a carattere intenso per un congruo numero di anni, rivolte a fasce d'età diverse, oltre alle psicoterapie non intense e al trattamento dei genitori;
- C. avere esperienza di conduzione di gruppi di ricerca e/o di formazione e/o di studio all'interno dell'Associazione e/o in ambiti esterni;
- D. aver preso parte attiva alla vita dell'Associazione anche attraverso la partecipazione a seminari teorici e/o clinici e a progetti di studio e/o ricerca interni all'Associazione;
- E. avere presentato lavori teorici e/o clinici nell'ambito dell'Associazione;
- F. avere pubblicazioni scientifiche.

ART. A 3.2 Presentazione della domanda per l'ammissione alla funzione didattica.

I Soci Ordinari che intendono essere ammessi alla funzione didattica devono:

- A. presentare una domanda al CND allegando un dettagliato *curriculum studii* e professionale;
- B. presentare un lavoro a carattere teorico-clinico che mostri le proprie qualità terapeutiche e la coerenza e consistenza del proprio inquadramento teorico;
- C. presentare una relazione su due casi, possibilmente di fasce d'età diverse da quella presentata nel lavoro teorico-clinico, da cui emerga una riflessione su aspetti salienti del proprio lavoro (ad esempio: problemi di fine analisi; trattamento dei genitori; riflessione sui casi interrotti; costituzione del setting; riflessione sul proprio controtransfert; ecc.);
- D. presentare un elenco dettagliato o un estratto dei casi trattati in cui venga specificato: età del paziente, diagnosi clinica, durata della psicoterapia, frequenza settimanale delle sedute.

ART. A 3.3 Funzione del CND (espansione Art. 16 dello Statuto Nazionale, di seguito SN)

Il CND ha il compito di accogliere le domande, esaminare la documentazione presentata e valutare l'idoneità delle attitudini del richiedente.

ART. A 3.4 Compiti dei Soci con funzione didattica

Ai Soci con funzione didattica viene richiesto l'impegno ad assolvere gli oneri istituzionali inerenti alla funzione.

ART. A 4: Membri onorari (espansione Art. 4 comma b dello SN)

Per l'elezione di un membro onorario proposto dal Comitato Esecutivo all'Assemblea Ordinaria è necessaria l'approvazione della maggioranza assoluta dei Soci Ordinari presenti di persona o per delega.

SEZIONE B. DECADENZA DA SOCIO

ART. B 1 Decadenza da Socio (espansione Art. 6 dello SN)

La decadenza da Socio avviene nelle seguenti circostanze:

- Morosità: il mancato pagamento per un anno della quota associativa comporta la perdita della qualità di membro dell'Associazione. Casi particolari (gravi motivi di salute, interruzione prolungata dell'attività professionale), su richiesta scritta del Socio, verranno valutati dal CE;
- Perdita dei requisiti: viene interpellato il Collegio dei Probiviri su richiesta degli Organi istituzionali o di almeno due Soci che segnalino il caso da esaminare.

ART. B 2 Riammissioni

Le modalità di riammissione di un membro decaduto vengono valutate dal CE su domanda scritta del richiedente e riproposte all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

In caso di decadenza per morosità, il Socio eventualmente riammesso dovrà pagare le quote sociali pregresse.

SEZIONE C. PAGAMENTO QUOTE SOCIALI

Art. C 1 Pagamento quote sociali (espansione Art. 33 dello SN)

Entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Socio che desidera iscriversi ad una Sede Locale (di seguito SL) diversa da quella geograficamente più vicina alla sua residenza dovrà fare pervenire alla Segreteria della Associazione Nazionale l'indicazione della SL alla quale intende essere iscritto. In caso di indicazione non pervenuta entro la data suddetta, sarà automaticamente riconfermata l'appartenenza alla SL dell'anno precedente.

Art. C 2 (espansione Art. 33 dello SN)

La quota sociale comprende l'abbonamento alla rivista Richard e Piggie.

SEZIONE D. ULTERIORI SPECIFICAZIONI SUGLI ORGANI STATUTARI NAZIONALI

Art. D 1 Incarichi conferiti dal CE (espansione Art. 17, comma k)

Il Comitato Esecutivo conferisce i seguenti incarichi:

- INTERNI
 - Responsabile della biblioteca
 - Responsabile del sito web nazionale
 - Responsabile dei social network
 - Responsabile della richiesta dei crediti ECM

Gli incarichi così conferiti avranno la durata di un quadriennio rinnovabile per un solo biennio.

- ESTERNI

L'incarico conferito dal CE ai singoli Soci di rappresentare l'Associazione presso organismi nazionali ed internazionali, avrà la durata di un quadriennio rinnovabile per un solo biennio salvo adeguamenti con la durata dei mandati eventualmente assunti dai Soci presso tali organismi.

Art. D 2 Responsabile della biblioteca nazionale "Maurizio Pontecorvo"

Il Socio Responsabile della biblioteca viene nominato dal CE ed ha le seguenti mansioni:

- A. predisporre un elenco di acquisto delle riviste e/o libri e provvedere all'acquisto stesso, nell'ambito degli stanziamenti del Bilancio, sentito il parere del Segretario Scientifico Nazionale;
- B. regolamentare l'orario di apertura della Biblioteca e regolamentare il prestito;
- C. predisporre l'inventario annuale del patrimonio della biblioteca.

Art. D 3. Responsabile del sito web nazionale

Il Socio responsabile del sito web dell'Associazione Nazionale viene nominato dal CE ed ha le seguenti mansioni:

- A. cura l'aggiornamento del sito e ne coordina la redazione;
- B. propone al CE la formulazione di un comitato redazionale di almeno 3 membri con una rappresentanza delle Sedi Locali.

Art. D 4. Responsabile dei social network

Il Socio responsabile dei social network dell'Associazione Nazionale viene nominato dal CE ed ha le seguenti mansioni:

- A. cura l'aggiornamento dei social network e ne coordina la redazione;
- B. propone al CE la formulazione di un comitato redazionale di almeno 3 membri con una rappresentanza delle Sedi Locali.

Art. D 5. Responsabile della richiesta degli ECM

Il Socio Responsabile della richiesta degli ECM viene nominato dal CE ed ha le seguenti mansioni:

- A. cura la richiesta degli ECM per convegni e seminari organizzati dall'AIPPI e da altre Associazioni, cura la riservatezza delle modalità di accesso alla richiesta;
- B. cura i rapporti con le agenzie preposte;
- C. coordina i referenti degli ECM nelle Sedi Locali.

Art. D 6 Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale ha il compito di:

- A. aggiornare l'elenco dei Soci afferenti alle singole Sedi Locali e di trasferire le quote di pertinenza a qualunque titolo alle Sedi stesse comunicando al Segretario le variazioni sopraggiunte di volta in volta;
- B. promuovere rapporti e iniziative per la raccolta fondi a beneficio dell'Associazione e della Scuola;
- C. convocare e coordinare le riunioni periodiche dei Tesorieri delle Sedi Locali;
- D. curare le necessità gestionali della Sede Nazionale.

Art. D 7 Collegio dei Didatti

Su richiesta di almeno tre membri del Comitato Nazionale dei Didatti è possibile riunire il Collegio di tutti i Didatti per discutere particolari problemi. I pareri del Collegio, pure se votati a maggioranza, hanno un valore puramente consultivo.

SEZIONE E. INTERIM DEGLI ORGANI STATUTARI NAZIONALI E LOCALI

ART. E 1 (espansione Art. 17 dello SN)

Le regole riguardanti il periodo di interim espresse nell'Art. 17 dello SN, vale a dire: *"I membri del CE nominati come sopra, decadono dall'incarico alla stessa scadenza degli altri componenti del Comitato Esecutivo. I periodi di interim vengono computati quanto un quadriennio indipendentemente dalla loro durata"*, vengono estese anche al Comitato dei Didatti e al Collegio dei Probiviri.

SEZIONE F. SEDI LOCALI

ART. F 1 Costituzione di una Sede Locale (espansione Art. 25 dello SN)

La costituenda SL dovrà inoltrare al CE Nazionale una domanda di costituzione contenente:

1. il nome dei membri AIPPI disposti ad iscriversi alla SL;
2. la comunicazione dell'ubicazione della sede ufficiale;
3. lo Statuto e l'indicazioni delle cariche sociali.

Il Comitato Esecutivo Nazionale sulla base della documentazione in suo possesso fornisce il suo parere che verrà sottoposto all'Assemblea Nazionale dei Soci per l'approvazione definitiva.

ART. F 2 Adempimenti giuridici

Dopo l'approvazione definitiva da parte della Assemblea Nazionale dei Soci AIPPI, la Sede Locale, entro 90 giorni, dovrà costituirsi come ente giuridico con atto costitutivo legalizzato dal notaio.

ART. F 3 Adempienze nei confronti dell'Associazione Nazionale

Entro 30 gg. dalla costituzione della Sede Locale, il Segretario della SL invia al CE Nazionale:

1. copia dell' Atto Costitutivo;

2. copia del verbale dell' Assemblea Ordinaria della SL contenenti i nominativi degli eletti nelle cariche statutarie;
3. copia dello Statuto e del Regolamento della SL approvati dall'Assemblea della SL

Tutta la documentazione verrà depositata in una apposita sezione dell'archivio AIPPI.

ART. F 4 Segretario della Sede locale (espansione Art. 29 dello SN)

Il Segretario della Sede Locale ha la rappresentanza legale della SL e rappresenta quest'ultima di fronte ai terzi e in giudizio, nonché nei rapporti con l'Associazione Nazionale e con le altre SS.LL. È tenuto a coordinarsi periodicamente con il Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. F 5 Funzioni del Comitato Esecutivo della Sede Locale

Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Segretario ed ha il compito di:

- A. attivare e coordinare le attività scientifiche, cliniche, organizzative e amministrative della Sede Locale, coerentemente con le linee programmatiche delineate a livello nazionale;
- B. di predisporre e approvare i Bilanci e verificare che le spese effettuate siano in linea con le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria;
- C. curare i rapporti con AIPPI nazionale, gli Enti Locali e le Associazioni presenti nel territorio;
- D. accogliere i nuovi Soci iscritti e ratificare la cancellazione dei Soci che si siano trasferiti presso un'altra SL, dimessi e/o decaduti;
- E. rendicontare annualmente al CE Nazionale il Bilancio Preventivo e Consuntivo della Sede Locale.

ART. F 6

L'Assemblea Straordinaria della SL può deliberare lo scioglimento della Sede Locale con il voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti o rappresentati per delega.

SEZIONE G. PUBBLICAZIONI A NOME DELL'ASSOCIAZIONE

ART. G 1

Nel costo annuale del Corso di Specializzazione di ogni studente della SdS AIPPI è incluso l'abbonamento alla Rivista Richard e Piggie.

ART. G 2

Il Presidente e il Segretario Scientifico Nazionale AIPPI fanno parte della Redazione della Rivista Richard e Piggie.

SEZIONE H. RICONOSCIMENTO DELL'ANALISI DEGLI SPECIALIZZANDI

ART. H 1. Espansione Art. 22 dello SN

Gli analisti IPA/AIPPI e i membri AIPPI abilitati all'analisi degli Specializzandi devono rispettare le seguenti condizioni:

- Incompatibilità con la funzione di docente o Personal tutor in qualsiasi anno di corso nella sede frequentata dallo Specializzando.
- Incompatibilità con la funzione di supervisore agli Specializzandi dell'anno di corso frequentato dall'analizzando.
- Limite di età massima per iniziare l'analisi con gli studenti: 72 anni.
- Limitazione a 2 del numero di studenti in analisi contemporaneamente.

SEZIONE I.

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AIPPI

Il Regolamento della Scuola, sezione "I" del Regolamento dello Statuto Nazionale, si articola a sua volta in otto sezioni:

- A – Generalità
- B – Gestione e organizzazione della sede centrale
- C – Gestione e organizzazione delle sedi periferiche
- D – Ammissione al Corso di specializzazione
- E – Articolazione del Corso
- F – Candidati fuori corso
- G – Decadenza
- H – Docenze

A – Generalità

Art. A 1 - La Scuola di Specializzazione si articola in Sede Centrale di Roma, diretta, gestita e amministrata dall'Associazione Nazionale, e in Sedi Periferiche dirette dalla Associazione Nazionale, organizzate, gestite e amministrare in forma autonoma dalle Sedi Locali della Associazione. Le Sedi Periferiche della Scuola sono autonome dal punto di vista economico (vedi piano economico presentato in sede di riconoscimento) e dal punto di vista amministrativo.

Art. A2 - I Corsi di Specializzazione (CdS) hanno durata almeno quadriennale. Ciascun Corso è composto da un massimo di 20 specializzandi per la Sede Centrale di Roma e di 10 Specializzandi per le sedi di Milano e Napoli. Il Comitato dei Didatti si riserva di iniziare un CdS con un numero

minore di specializzandi qualora manchino richiedenti con i requisiti specificati nell'art. D1, con l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale (CEN).

Art. A3 - I Corsi di Specializzazione (CdS) vengono organizzati dal Direttore della Scuola unitamente al Comitato dei Didatti (CND), al/i Coordinatore/i dei Corsi Clinici, di cui all'art. B3 e ai Responsabili della Sedi Periferiche di cui all'art. C1.

B – Gestione e organizzazione della Sede Centrale

Art. B1 - Funzioni del Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola (DdS) in qualità di rappresentante legale della Scuola di Specializzazione presso il Ministero:

- B1,1 - cura i rapporti fra la Scuola di Specializzazione e il MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca)
- B1,2 - cura, unitamente al CND, la costituzione del Comitato Scientifico di cui all'art. 4 del D.L. 11 dicembre 1998 n. 509.
- B1,3 - propone all'approvazione del CE il bilancio annuale della Sede Centrale della SdS
- B1,4 - convoca e presiede il CND, inviando l'ordine del giorno almeno dieci sette giorni prima
- B1,5 - concorda con il CND i criteri per la organizzazione dei CdS, per l'attribuzione delle docenze, per l'attività dei tirocini, per la collaborazione con le altre istituzioni e per l'attività di promozione
- B1,6 - incontra almeno trimestralmente i Responsabili delle Sedi Periferiche
- B1,7 - promuove le revisioni dei programmi didattici e scientifici della SdS e promuove le verifiche periodiche e monitora l'aggiornamento del corpo docente
- B1,8 - coordina la Commissione per le revisioni periodiche del Regolamento della Scuola e le presenta per l'approvazione al CND, al CE e all'Assemblea Generale

Art. B2 - Funzioni del Comitato Nazionale dei Didatti

Il Comitato nazionale dei Didatti (CND):

- B2,1 - Elabora le linee programmatiche didattiche e scientifiche dei Corsi
- B2,2 - concorda con il DdS i criteri per l'organizzazione dei CdS, approva le docenze e propone, assieme al Direttore, le revisioni periodiche del Regolamento della SdS AIPPI;
- B2,3 - nomina i/l Coordinatori/e dei CdS della Sede Centrale e i Responsabili delle Sedi Periferiche su proposta delle Assemblee delle Sedi Periferiche stesse;
- B2,4 - valuta i lavori finali e conferisce la qualifica di Psicoterapeuta agli specializzandi di tutte le sedi. Conferisce ai Soci l'ordinariato e le funzioni didattiche;
- B2,5 - decide le sospensioni o le eventuali esclusioni dalla frequenza ai CdS su proposta del Consiglio dei Docenti di ciascuna Sede Periferica;
- B2,6 - convoca almeno una volta l'anno il Collegio di tutti i Didatti;

B2,7 - nomina il Segretario estensore dei verbali delle riunioni e responsabile del registro dei verbali;

B2,8 - rivede e aggiorna il programma didattico e scientifico della SdS.

Art. B3 - Funzioni dei/1 Coordinatori/e del CdS Il Coordinatore dei Corsi di Specializzazione:

B3,1 - è incaricato dal CND su proposta del Direttore della Scuola dell'organizzazione dei CdS e ne cura il buon andamento generale ed è responsabile dello svolgimento dei corsi della sede centrale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per un solo biennio.

B3,2 - collabora con il Direttore della Scuola e il CND nell'attuazione dei programmi di sua competenza

B3,3 - cura l'organizzazione della selezione degli specializzandi del Corso della Sede Centrale in accordo con il DdS

B3,4 - predispose il calendario didattico in accordo con il Segretario Scientifico e il Presidente dell'Associazione e ne cura l'attuazione; provvede con la collaborazione della segreteria della Scuola a tutti gli strumenti amministrativi (iscrizioni, libretti degli specializzandi, registri delle presenze, verbali di esami, pagamento delle quote, more, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività didattica

B3,5 - organizza il tirocinio degli specializzandi presso le strutture convenzionate con la Scuola e ne cura gli aspetti amministrativi (convenzioni con gli Enti preposti, assicurazioni, presenze, etc.) e ne valuta l'andamento riferendone al Direttore della Scuola e al CND

B3,6 - convoca e presiede il consiglio dei Docenti del Corso

B3,7 - cura i rapporti con gli specializzandi del Corso e tra Docenti e specializzandi

B3,8 - fa parte della Redazione della sezione Scuola del sito internet www.aippiweb.it

B3,9 - Si rapporta con associazioni, enti, strutture locali, Università, ordini professionali, ASL, scuole, ecc. per ciò che concerne le attività della SdS.

Art. B4 - Funzioni del Consiglio dei Docenti:

Il Consiglio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti del singolo Corso. Il Consiglio dei Docenti ha le seguenti funzioni:

B4,1 - valuta almeno una volta l'anno, con la partecipazione dei Supervisor e dei Personal Tutors, le tappe formative degli specializzandi e propone eventuali integrazioni del percorso formativo

B4,2 - propone al Direttore e questi al CND eventuali sospensioni o esclusioni dalla frequenza al CdS

B4,3 - confronta e discute i contenuti e lo svolgimento dei seminari in relazione con le necessità degli specializzandi del Corso, nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola.

C - Gestione e organizzazione delle Sedi Periferiche

Art. C1 - Funzioni del Responsabile dei Corsi delle Sedi Periferiche:

- C1,1 - Il Responsabile della Sede Periferica della Scuola è eletto nell'Assemblea della Sede Locale fra i Soci Ordinari e Didatti su proposta del Direttore della Scuola in accordo con il CE della Sede Locale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per un solo biennio.
- C1,2 - È responsabile dello svolgimento dei Corsi e realizza nella Sede Locale le indicazioni programmatiche del Direttore e del CND e garantisce tutti gli adempimenti formali e amministrativi necessari al buon andamento dei Corsi. Per questi adempimenti assume la funzione di Organizing Tutor o, all'occorrenza, può nominarne uno.
- C1,3 - è membro del CE della Sede Locale di appartenenza.
- C1,4 - predispose il bilancio annuale del Corso, in collaborazione con il Tesoriere della Sede Locale e lo presenta al C.E. della Sede Locale.
- C1,5 - Si rapporta con associazioni, enti, strutture locali, Università, ordini professionali, ASL, scuole, ecc. per ciò che concerne le attività della SdS
- C1,6 - predispose il calendario didattico in accordo con i/1 Coordinatori/e della Scuola e ne cura l'attuazione
- C1,7 - provvede a tutti gli strumenti amministrativi (iscrizioni, libretti degli specializzandi, registri delle presenze, verbali di esami, pagamento delle quote, more, etc.) necessari allo svolgimento della attività didattica
- C1,8 - organizza il tirocinio degli specializzandi presso le strutture convenzionate con la Scuola e ne cura gli aspetti amministrativi (convenzioni con gli Enti preposti, assicurazioni, presenze, etc.) e ne valuta l'andamento.
- C1,9 - convoca e presiede il Consiglio dei Docenti
- C1,10 - cura i rapporti con gli specializzandi del Corso e quelli tra Docenti e specializzandi
- C1,11 - risponde al CND dell'attuazione del programma della Scuola di Specializzazione e provvede alla documentazione annuale per il Ministero.

Art. C2 - Funzioni del Consiglio dei Docenti della Sede Periferica

Il Consiglio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti del singolo Corso ed è convocato e presieduto dal Responsabile del Corso.

Il Consiglio dei Docenti ha le seguenti funzioni:

- C2,1 - valuta periodicamente le tappe formative degli specializzandi e propone eventuali integrazioni dei singoli curricula al Responsabile e ai Didatti della Sede Periferica
- C2,2 - propone al Responsabile e ai Didatti della Sede Periferica eventuali sospensioni o esclusioni dalla frequenza al CdS
- C2,3 - nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola, confronta e discute i contenuti e lo svolgimento dei seminari in relazione con le necessità degli specializzandi del Corso.

D - Ammissione al Corso di Specializzazione:

Art. D1 - Requisiti:

per essere ammessi al Corso di Specializzazione occorrono i seguenti requisiti di legge:

- essere in possesso della Laurea in Psicologia o in Medicina-Chirurgia
- essere iscritto ai rispettivi Albi Professionali come prescritto dall'art. 3 della Legge 56/89 e successivamente regolamentato.

Art. D2 - Presentazione delle domande:

Il candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. D1 deve presentare una domanda di ammissione, allegando un certificato originale o autenticato di Laurea in Psicologia o in Medicina-Chirurgia, un certificato originale o autenticato di iscrizione all'Albo Professionale ed un Curriculum degli studi e delle esperienze professionali.

Le domande sono accolte nel corso dell'anno e valutate nei mesi precedenti all'inizio dei Corsi.

Art. D3 - Il candidato in possesso dei requisiti di legge e di un curriculum ritenuto idoneo deve sostenere due colloqui con due diversi Didatti AIPPI.

Art. D4 - Ammissione

Il CND per definire l'idoneità dei candidati richiede che:

D4,1 - abbiano superato con esito favorevole i due colloqui con i Didatti. Nel caso in cui i due Didatti non si trovino in accordo sul giudizio sul candidato, verrà effettuato un ulteriore colloquio con un terzo Didatta.

D4,2 - abbiano una analisi personale in corso o la inizino entro tre mesi (salvo proroghe in casi particolari approvati dal CND) dall'inizio del corso, con una frequenza minima di tre sedute a settimana, con uno psicoanalista che segua un modello teorico compatibile con quello dell'Associazione (v. art. 22 dello Statuto Nazionale)

D4,3 - Costituiscono titoli preferenziali:

- a - avere in corso esperienze di lavoro e/o formative preferibilmente con bambini, adolescenti, genitori o famiglie
- b - avere pubblicazioni scientifiche o elaborati scritti
- c - avere una buona conoscenza di una lingua straniera

Art. D5 - Esoneri

D5,1 - Gli specializzandi che hanno svolto in altre Scuole di Specializzazione riconosciute o in Master attivati dall'AIPPI Seminari o Corsi presenti nel programma generale del CdS, possono essere esonerati dal CND dal frequentare analoghi seminari e lezioni. Il CND stabilirà secondo i casi le necessarie integrazioni.

D5,2 - Possono essere ammessi a frequentare coloro che sono già in possesso della qualifica di psicoterapeuta: essi possono essere autorizzati dal CND a frequentare i CdS in

qualità di "uditori paganti, partecipanti alle attività formative della Associazione" con esonero dai tirocini ed esami.

E – Articolazione del Corso

Art. E1 - Il programma del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per Bambini, Adolescenti e Famiglie è formulato in osservanza della normativa ministeriale vigente che prevede attualmente una articolazione non inferiore ai 4 anni (v. circolare del Ministero della Università e della Ricerca prot. 0814 del 19.2.08 che fa seguito al Decreto Ministeriale 11.12.1998 - n.509)

Art. E2 - La frequenza del CdS richiede:

- A. seminari di osservazione e seminari teorico-clinici previsti dal piano di studi per tutta la durata del quadriennio
- B. tirocinio obbligatorio presso le strutture, accreditate o autorizzate dal MUR, regolato da apposite convenzioni e opportunamente documentato: almeno 120 ore per ciascun specializzando per ciascun anno
- C. attività clinica in cui vengano effettuate psicoterapie intensive (3-4 sedute la settimana) e non intensive (1-2 sedute la settimana) (vedi art. e4,2)
- D. almeno 400 ore annue di insegnamento teorico e teorico-pratico
- E. colloqui di tutoraggio previsti
- F. colloqui di supervisione individuale obbligatori per i casi intensi (vedi art. E4,2)
- G. analisi personale nella frequenza e con le modalità previste (art. 19 dello Statuto nazionale e art. D4,2 di questo Regolamento)

Art. E3 - Tutoraggio

Ciascun specializzando viene affidato ad un Tutor, Didatta dell'AIPPI, che ha la funzione di esercitare un costante monitoraggio del percorso formativo dello specializzando fino al conseguimento della qualifica di Psicoterapeuta. Per ogni specializzando del CdS è previsto ogni trimestre un colloquio obbligatorio di tutoraggio e due facoltativi.

Le sei ore annuali destinate ai colloqui facoltativi possono essere utilizzate per piccoli gruppi di discussione dei casi clinici, su proposta del DdS o dei Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche e autorizzati dal CND.

Art. E4 - La formazione si articola in:

E4,1 - Seminari di osservazione:

- A. Infant Observation del bambino da 0 a 2 anni. L'osservazione viene svolta con una frequenza settimanale di 1 ora cui segue la relativa scrittura del protocollo. L'osservazione ha la durata di due anni.
- B. Young Child Observation di un bambino di età compresa fra i 3 e i 5 anni: L'osservazione viene svolta con la frequenza settimanale di 1 ora cui segue la relativa scrittura del protocollo. L'osservazione ha la durata di un anno.

Questi due seminari hanno luogo il primo e/o il secondo anno del Corso e si realizzano attraverso la discussione e la supervisione in gruppo della esperienza di osservazione di ciascun specializzando.

E 4,2 – Formazione teorico-clinica:

- A. A partire dal secondo anno: supervisioni individuali di Psicoterapie intensive (3-4 sedute la settimana) e supervisioni in gruppo o individuali di psicoterapie non intensive (1-2 sedute la settimana).
- B. Colloqui di tutoraggio (v. art. E3 di questo Regolamento) si svolgeranno durante i quattro anni del CdS e oltre fino al conseguimento della qualifica
- C. Colloqui di supervisione individuale per i casi intensi e non intensi: hanno frequenza settimanale e la durata minima di un anno o di due anni a seconda dell'opzione scelta. Le supervisioni vanno effettuate con Didatti differenti scelti fra i Didatti dell'AIPPI o esterni autorizzati dal CND. Le variazioni della frequenza vanno concordate con il Personal Tutor e il Supervisore e autorizzate dal CND.
- D. Seminari Clinici: si svolgono nei quattro anni del Corso. Si realizzano attraverso la discussione in gruppo sotto la guida di un Didatta, delle esperienze di tirocinio e delle attività cliniche svolte da ciascun specializzando con bambini, adolescenti, genitori o famiglie con riferimenti alla teoria e alla tecnica della psicoanalisi.

E4,3 - Analisi individuale, almeno per tutti i quattro anni del corso.

E4,4 - Formazione Teorica:

- A. Seminari di Teoria psicoanalitica (4 annualità) con un percorso che va da Freud ai post-kleiniani con spazi riservati ad approfondimenti tematici
- B. Seminari di Teorie dello Sviluppo Infantile (2 annualità)
- C. Seminari di Modelli di Intervento Psicoterapeutico a confronto (2 anni)
- D. Seminari di Psicologia Generale (1 anno)
- E. Seminari di Deontologia e di Aspetti Amministrativi e Previdenziali legati alla professione dello psicoterapeuta (interclasse)

Art. E5 - Esami

Al termine di ogni anno di corso gli specializzandi dovranno superare gli esami secondo le modalità stabilite dai Docenti in accordo con i/1 C. d. S. e i Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche che potranno decidere giorni dell'anno dedicati alle sessioni di esame

Art. E6 - Conseguimento della Qualifica

Per conseguire il diploma, alla fine dei quattro anni di CdS, dopo aver superato gli esami programmati e completato i casi e le supervisioni previste, lo specializzando deve presentarne relazione attraverso i seguenti elaborati scritti in cui è necessario appaia il livello di competenza

teorica, tecnica e clinica raggiunto (▶ opzione A): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 2 elaborati sugli altri due casi intensi 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole;
▶ opzione B): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 1 elaborato su caso intenso di 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi di cui uno necessariamente su fascia di età scoperta di 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole;
▶ opzione C): n. 1 elaborato su caso intenso 7.000-8.000 parole, n. 2 elaborati sugli altri due casi intensi 1.000-1.500 parole, n. 4 elaborati su casi non intensi 900-1.000 parole, n. 1 elaborato su caso non intenso genitori/e 900-1.000 parole).

Deve altresì presentare il curriculum delle esperienze formative.

La qualifica è comunque condizionata dall'essere in regola con il pagamento delle quote fino all'anno in cui viene conferita.

– CASI INTENSI:

I casi di psicoterapia intensiva (3-4 sedute a settimana) possono essere:

opzione A): tre casi intensi, preferibilmente di età differenti (prima infanzia, latenza e adolescenza), seguiti in supervisione individuale per la durata minima di due anni per un caso (80 sedute di supervisione) e di un anno per gli altri due (40 sedute di supervisione ciascuno).

In alternativa:

opzione B): due casi intensi, necessariamente di età differenti, seguiti in supervisione individuale per la durata di due anni (80 sedute di supervisione ciascuno).

opzione C): tre casi, seguiti in supervisione individuale di cui uno intenso a frequenza trisettimanale e durata biennale (80 sedute di supervisione), uno intenso a frequenza trisettimanale e durata annuale (40 sedute di supervisione) e uno a frequenza bisettimanale e durata annuale (40 sedute di supervisione).

La scelta tra le tre opzioni A), B) e C) viene concordata dallo specializzando con il Personal Tutor e con i Supervisor.

– CASI NON INTENSI:

I casi di psicoterapia non intensiva devono essere non meno di 5 (seguiti per almeno un anno):

- 4 di bambini e adolescenti di età diverse
- un genitore o coppia di genitori

Gli elaborati scritti vengono letti da tre lettori diversi, uno indicato dallo specializzando, uno assegnato dal CND e il Personal Tutor.

Al candidato viene conferita dal CND la qualifica di Psicoterapeuta, diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica (Decreto 11-12-1998, n. 509).

F – Candidati fuori corso

Dopo il completamento dei quattro anni del CdS gli specializzandi in attesa della qualifica (fuori corso) sono tenuti obbligatoriamente alla prosecuzione degli incontri trimestrali di tutoraggio (tre

annuali), alla partecipazione alle attività scientifiche proposte dalla Associazione e ai corsi a loro dedicati.

Sono tenuti altresì a presentare i lavori di qualifica entro quattro anni dalla fine del corso e hanno la possibilità di chiedere 2 anni di proroga.

G – Decadenza

Art. G1 - Morosità: lo specializzando fuori corso decade dopo 12 mesi di mancato pagamento delle quote.

Art. G2 - Decadenza dei termini per la presentazione dei lavori di qualifica: lo specializzando fuori corso decade per mancata presentazione degli elaborati nei termini prescritti (v. art. F di questo regolamento).

H - Docenze

Art. H1 - I Docenti dei seminari clinici sono scelti dal CND fra i Soci Didatti.

Art. H2 - Le docenze degli altri seminari verranno decise dal CND anche su proposta dei/l DdS e dei Responsabili dei Corsi delle Sedi Periferiche con i seguenti criteri:

1. fra i Soci Ordinari che abbiano fatto domanda di docenza per quello specifico seminario.
2. che abbiano esperienza di conduzione di gruppi.
3. che abbiano specifica competenza nell'insegnamento prescelto comprovata da pubblicazioni e/o attività scientifica e/o attività di docenza, o scelti tra coloro che hanno effettuato almeno un anno di affiancamento nel corso specifico.
4. che abbiano partecipato attivamente alla vita della Associazione sia a livello scientifico che organizzativo.

Art. H3 - Il CND può chiamare ad insegnare Docenti di comprovata esperienza che non siano Soci Aippi.

Art. H4 - I Docenti sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione sia a livello scientifico che organizzativo.

SEZIONE L.

CODICE ETICO AIPPI

Il Codice Etico si articola in cinque sezioni:

A - Codice etico Aippi

B - Rapporti tra i Soci AIPPI e con i colleghi di altre Associazioni

C - Rapporti con l'Associazione

D - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

E - Procedure

A - Codice etico Aippi

Il presente Codice etico presuppone ed eventualmente integra i codici deontologici dell'Ordine dei Medici e dell'Ordine degli Psicologi.

B - Rapporti tra i Soci AIPPI e con i colleghi di altre Associazioni

I rapporti tra i Soci AIPPI e con i colleghi di altre associazioni devono essere ispirati a principi di rispetto reciproco, lealtà, correttezza.

Viene richiesto ai Soci di astenersi da commenti pubblici negativi rispetto alla persona del proprio collega, in modo particolare in relazione al trattamento dei pazienti dello stesso.

I Soci sono tenuti a mantenere il rispetto della privacy e della riservatezza in base alle normative nazionali anche nel caso in cui, nell'ambito di discussioni di lavoro, di supervisioni, di eventi scientifici, o in qualsiasi altro modo, vengano inavvertitamente a conoscenza di informazioni relative a pazienti.

Nel caso in cui un Socio dovesse venire a conoscenza di comportamenti eticamente scorretti da parte di un collega AIPPI, sia in ambito professionale che all'interno dell'Associazione, è invitato a discuterne in forma privata con il diretto interessato. Se riterrà di doverne informare gli organi societari si rivolgerà ai Probiviri e lo farà in forma riservata con una segnalazione scritta circostanziata e firmata.

C - Rapporti con l'Associazione

Viene richiesto ai Soci di astenersi dall'assumere comportamenti che possano rivelarsi lesivi per il buon nome dell'Associazione.

Nel caso in cui un Socio presenti ad eventi scientifici o accademici relazioni o materiale relativo all'area di interesse specifico dell'AIPPI, ovvero il trattamento psicoanalitico di bambini, adolescenti e famiglie, è opportuno che si qualifichi come appartenente all'AIPPI. Viene considerato scorretto l'esimersi da tale specificazione. Nel caso in cui il Socio appartenga a diverse società scientifiche è tenuto a sostenere rapporti di scambio e dialogo tra le Associazioni, evitando di favorire atteggiamenti di rivalità e di discredito di una associazione nei confronti dell'altra.

Nessun Socio, ad eccezione del Rappresentante Legale, può gestire a nome dell'Associazione rapporti ufficiali con altre Istituzioni o Società, a meno che non ne venga incaricato formalmente dal Rappresentante Legale, dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea.

Se un didatta o un docente della Scuola di specializzazione AIPPI svolge insegnamenti presso scuole di specializzazione di altre associazioni, è tenuto ad informare il Comitato Nazionale Didatti.

Il Socio che ricopre incarichi societari è tenuto a espletarli con impegno e correttezza negli aspetti di partecipazione formale e sostanziale alle mansioni: presenza alle riunioni, stesura di documenti, altre incombenze connesse alle funzioni, ecc.. Nel caso avesse impedimenti transitori può comunicarli e motivarli al Comitato Esecutivo Nazionale; se gli impedimenti fossero prolungati o

immotivati, il Socio può valutare le proprie dimissioni, o il Comitato Esecutivo può sottoporre all'Assemblea la proposta di sospensione o la revoca dell'incarico societario.

Il Socio è tenuto al pieno rispetto dello Statuto, del Regolamento, del Codice etico. Contribuisce alla crescita culturale e scientifica della associazione ed esercita il diritto di critica anche eventualmente nei confronti degli organi societari dell'associazione in forme rispettose, costruttive e nelle sedi deputate.

D - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Spetta al Collegio dei Probiviri l'avvio di indagini disciplinari e l'attuazione di eventuali sanzioni. Possono essere prese in considerazione segnalazioni scritte e firmate, da almeno 2 Soci, da altre istituzioni, da pazienti o dagli organi istituzionali dell'associazione. Le segnalazioni devono essere esaminate dal Collegio dei Probiviri, che dovrà decidere se avviare ulteriori indagini conoscitive, informando il Socio interessato e garantendogli riservatezza. Il Socio verrà comunque invitato a discutere con il Collegio dei Probiviri il presunto comportamento oggetto della segnalazione.

In caso di più segnalazioni verbali concordanti rispetto ad un presunto comportamento scorretto e particolarmente grave da parte di un Socio, il Collegio dei Probiviri può invitare i Soci interessati a fare la segnalazione scritta, ed eventualmente riservarsi anche in assenza di formale denuncia di valutare l'avvio di una indagine preliminare.

Le sanzioni previste sono, in ordine crescente di importanza: ammonizione orale, richiamo scritto, revoca temporanea delle funzioni societarie, revoca definitiva delle stesse, sospensione temporanea della qualità di Socio, espulsione dalla Associazione. Le prime due sono decretate dal Collegio dei Probiviri, e successivamente comunicate al Presidente, e viene mantenuto il rispetto della privacy.

La revoca, sia temporanea che permanente delle cariche societarie è deliberata, su proposta del Collegio dei Probiviri, dagli organi societari che le avevano attribuite.

La sospensione temporanea dalla qualità di Socio è decisa dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri, mentre l'espulsione è deliberata dalla Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri. L'eventuale reintegrazione dopo una sospensione temporanea non può avvenire prima di 2 anni e dopo che il Collegio dei Probiviri abbia verificato la cessazione dei comportamenti che hanno determinato la sanzione. L'espulsione viene applicata esclusivamente in caso di comportamento gravemente lesivo dell'etica professionale.

Al Collegio dei Probiviri spetta anche il compito, su richiesta delle parti, di provare a dirimere eventuali conflitti professionali tra Soci.

Tutti i Soci sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme stabilite dal Codice etico e deontologico.

Nel caso in cui un Socio subisca una sanzione dall'Ordine professionale di appartenenza ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al Collegio dei Probiviri.

E - Procedure

A seguito di una denuncia o di una segnalazione il Collegio dei Probiviri deve avviare il procedimento entro 60 giorni, ascoltando innanzi tutto chi ha presentato denuncia, e il denunciante deve firmare i verbali redatti durante il colloquio. Una volta raccolte informazioni ritenute rilevanti su comportamenti inappropriati il Collegio dei Probiviri informerà l'interessato, mediante raccomandata a.r. o pec, entro 30 giorni dall'incontro verbalizzato. Al Socio oggetto di indagine è riconosciuto il diritto di presentare argomenti in propria difesa e coinvolgere eventualmente testimoni, oltre che potersi fare assistere da un Socio dell'associazione a sua scelta e per tutta la durata della procedura. Tutte le riunioni devono essere verbalizzate. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri viene ratificata secondo il principio di maggioranza. Il Collegio dei Probiviri può convocare più volte le parti. Nel caso in cui le prove e le testimonianze raccolte dovessero rivelarsi insufficienti o prive di fondamento la procedura verrà archiviata, informando le parti.

Tutta la documentazione relativa alla procedura verrà conservata presso l'Associazione.

Nel caso in cui venga deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale una sanzione di sospensione temporanea, ne verrà data comunicazione oltre che all'interessato anche ai Soci.

Nel caso in cui venga proposta l'espulsione dall'Associazione il Collegio dei Probiviri ne dà comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale, fornendo una relazione dettagliata sul caso, in modo da permettere ai Soci di avere informazioni sufficienti per poter esprimere un parere in Assemblea, ed eventualmente deliberarla. La relazione deve pervenire ai Soci almeno 30 giorni prima della votazione.